

Associazione di promozione sociale - Ets

*Revisione del 7 aprile 2019*

*Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*



*Circolo della Lirica di Padova*

Via Palma il Giovane,42- 35032 Arquà Petrarca(Pd)

<http://www.circolodellalirica.it> - <mailto:presidente@circolodellalirica.it> - [ufficiostampa@circolodellalirica.it](mailto:ufficiostampa@circolodellalirica.it)

## Sommario

Associazione di promozione sociale - Ets.....	1
Premessa .....	3
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.....	3
Art. 2 Efficacia e interpretazione .....	3
Art. 3 Scopi, finalità e attività .....	3
Attività.....	3
Art. 4 Ammissione e categorie associati.....	4
Art. 5 Diritti e doveri dei soci.....	4
Art. 6 Decadenza, recesso e/o esclusione del socio.....	4
Decadenza .....	4
Recesso.....	4
Art. 7 Volontari .....	5
Art. 8 Anno sociale e quote associative .....	5
Art. 9 Organi sociali.....	5
Art. 10 Assemblea e sue prerogative .....	5
Art. 11 Validità Assemblea.....	6
Art. 12 Verbalizzazione .....	6
Art. 13 Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo (CD).....	6
Art. 14 Presidente.....	7
Art. 15 Vicepresidente .....	7
Art. 16 Tesoriere.....	7
Art. 17 Collegio dei Proviviri.....	7
Art. 18 Patrimonio - Risorse economiche .....	7
Art. 19 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio .....	7
Art. 20 Bilancio .....	8
Art. 21 Personale retribuito .....	8
Art. 22 Assicurazione dei soci .....	8
Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	8
Art. 24 Disposizioni finali .....	8
<b>Libri</b> - L'associazione deve tenere i seguenti libri:.....	8

## Premessa

L'Associazione nasce il 18 luglio 1983 con atto costitutivo redatto in Padova presso lo studio del notaio Umberto Meneghetti in Galleria Eremitani, 5 registrato al N° 29.709 di Rep. 6249 di Racc. con il nome "CIRCOLO AMICI DELLA LIRICA – AURELIANO PERTILE". Successivamente, in data 31-10-1984 modifica il nome in "CIRCOLO DELLA LIRICA DI PADOVA", con un atto interno approvato dall'Assemblea dei soci.

In data 7 aprile 2019 l'Assemblea dei soci approva la presente versione dello Statuto, uniformato ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

## Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione di Promozione Sociale, è costituita come Ente del Terzo settore (ETS), avente la seguente denominazione "CIRCOLO DELLA LIRICA DI PADOVA APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale presso l'abitazione del Presidente in carica o in altro luogo indicato dallo stesso, con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione è apartitica e aconfessionale.

## Art. 2 Efficacia e interpretazione

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## Art. 3 Scopi, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5 comma 1 lettera i-DL terzo settore 3/07/2017 (organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Attività

- organizza e gestisce attività culturali, artistiche, editoriali, formative e ricreative finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura musicale, in tutte le sue forme
- promuove il gusto e la passione per la Musica lirica, inserendola in un ampio e vivo contesto culturale con attenzione particolare alle giovani generazioni
- organizza iniziative formative (quali Accademie, Masterclass, corsi di Perfezionamento...) per il sostegno e la promozione di giovani talenti artistici (musicisti, cantanti, attori, registi, pianisti accompagnatori ...)
- promuove e attua in favore dei propri associati e del territorio, iniziative nel campo della cultura, del turismo, dello spettacolo e dello svago una più completa attività umana e sociale, mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero
- persegue finalità di solidarietà e di tutela degli interessi dei propri iscritti
- assegna premi e borse di studio, per meriti artistici e/o promozione e formazione, anche a giovani artisti.

#### Art. 4 Ammissione e categorie associati

L'Associazione è aperta indistintamente a tutti coloro che liberamente accettino il presente Statuto, senza distinzioni di sesso, cittadinanza, razza, idee politiche e religiose; a coloro che si impegnano concretamente per realizzarle e promuoverle. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo / CD) domanda di ammissione che dovrà contenere:

- dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione (CD), comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione (CD) comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'iscrizione potrà essere effettuata in qualsiasi momento e dovrà essere rinnovata attraverso la quota associativa all'inizio di ogni anno sociale. Soci onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali. Un socio onorario può comunque diventare socio ordinario versando la quota associativa annuale e acquisendo i relativi diritti e doveri.

#### Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a perseguire gli scopi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata su incarico dell'Organo di Amministrazione (CD), ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio; consultare i verbali, previa richiesta scritta, con motivazione esplicita, al Consiglio Direttivo.
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 6 mesi. Ciascun associato ha diritto a 1 voto.

Gli associati hanno l'obbligo di

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal CD.

#### Art. 6 Decadenza, recesso e/o esclusione del socio

Decadenza

Il mancato pagamento del contributo annuale comporta la perdita dei diritti di socio.

Recesso

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione (CD) e restituzione della tessera associativa. **Esclusione:** il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal CD che dopo avere preso visione delle giustificazioni scritte dell'interessato, si

esprime con voto palese.

#### Art. 7 Volontari

L'attività dell'Associazione è perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'associazione può avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche individuando soggetti tra i propri associati, solo per lo svolgimento di attività e finalità di interesse generale. Ai fini del Cts (Codice Terzo settore) non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, Art. 17 Cts). I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, su incarico del CD, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente indicate e stabilite dall'Organo di Amministrazione (CD). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

#### Art. 8 Anno sociale e quote associative

L'anno sociale inizia il 1° di settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. I soci sono tenuti a versare la quota associativa dal 1° settembre al 1° dicembre. La tessera di socio è individuale, nominativa e incedibile. E' facoltà di ogni aderente versare quote maggiori senza che ciò costituisca motivo di privilegio.

#### Art. 9 Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1-Assemblea dei soci
- 2-Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo (CD)
3. Presidente
4. Collegio dei Probiviri

#### Art. 10 Assemblea e sue prerogative

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un (1) voto. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio di esercizio. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, sms, whatsapp, al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo (CD) lo ritiene necessario.

L'assemblea, su proposta del CD

- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- approva il bilancio consuntivo
- nomina componenti degli organi sociali
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; lo scioglimento, la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

#### Art. 11 Validità Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una (1) delega. E' ammessa l'espressione del voto per via elettronica o sms, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria (1 sola convocazione) approva

- eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti (maggioranza inderogabile).

#### Art. 12 Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale secondo le modalità Art.5.

#### Art. 13 Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo (CD)

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'Art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione (CD) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'Organo di Amministrazione (CD) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione (CD) tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa
- predisporre il bilancio
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione
- assegna premi e borse di studio ad Artisti o altre Personalità per meriti artistici, promozione culturale e formazioni

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione (CD) sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, Art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 14 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione (CD) e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione (CD) sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione (CD) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di Amministrazione (CD). Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione (CD) in merito all'attività compiuta. Il Presidente designa, tra i consiglieri eletti, il Vicepresidente e il Tesoriere; può incaricare un membro del CD o un socio, a svolgere la funzione di Direttore Artistico, sulla scorta di comprovate capacità professionali. Il Presidente può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del C.D. che devono comunque essere sottoposti a ratifica del CD stesso entro 10 (dieci) giorni. Al Presidente spetta la relazione all'assemblea dei soci delle attività svolte. Il Presidente è coadiuvato, per la parte amministrativa dal Tesoriere.

#### Art. 15 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente.

#### Art. 16 Tesoriere

Il Tesoriere redige annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell'associazione e lo presenta all'Assemblea.

#### Art. 17 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti mediante votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea contemporaneamente al C. D. All'insediamento elegge il suo Presidente. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria, viene convocato unicamente dal Direttivo. Ha il compito di comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'Associazione o tra organi dell'Associazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno sempre essere motivate e sono pubbliche. I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrare del Collegio dei Probiviri ogni soluzione di controversia.

#### Art. 18 Patrimonio - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### Art. 19 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### Art. 20 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione (CD) e dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### Art. 21 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### Art. 22 Assicurazione dei soci

L'obbligo è contenuto direttamente nella normativa di riferimento per le Associazioni di Promozione Sociale, il DL 383/2000 che impone di assicurare:

- se svolgono attività mediante convenzioni, i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi; /- per le attività turistiche e ricettive per i propri associati sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.

#### Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'Art. 11. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 24 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

#### Libri - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione (CD);
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione (CD).